

LE MODIFICHE IN TEMA DI PROCEDIMENTO SULLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI: VERSO UNA REALE ARMONIZZAZIONE NORMATIVA CON IL GIUDIZIO RIGUARDANTE LE PERSONE FISICHE?

di Marco Grande

*(Assegnista di ricerca di Diritto processuale penale,
Università di Torino)*

Sommario: 1. Le modifiche operate dalla c.d. riforma Cartabia. – 1.1. I riflessi della riforma Cartabia sul processo riguardante gli enti. – 2. La contestazione dell'illecito amministrativo a conclusione delle indagini preliminari. – 3. La nuova fisionomia del potere proscioglimento a conclusione dell'udienza preliminare. – 3.1. Gli orientamenti formati prima dell'emanazione del c.d. correttivo alla riforma Cartabia. – 3.2. Brevi considerazioni sull'epilogo decisorio dell'udienza preliminare: profili teorici e applicativi. – 4. La responsabilità degli enti tra codice di rito e legislazione speciale. – 4.1. Alcuni cenni sui dubbi ancora aperti circa le divergenze dei due sistemi procedurali.

1. Come è noto, oltre vent'anni fa, in attuazione dell'art. 11 della l. delega 29 settembre 2000, n. 300¹, il legislatore ha introdotto nel nostro sistema penale il procedimento riguardante la responsabilità degli enti per illeciti amministrativi

¹ Per una ricostruzione del travagliato percorso normativo volto all'attuazione della legge delega, v. C. Piergallini, *La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni. Sistema sanzionatorio e reati previsti dal codice penale*, in *DPP* 2001, 1353 ss.

dipendenti da reato², tramite il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231³. Si tratta di una serie di disposizioni che regolamentano l'accertamento della responsabilità degli enti forniti di personalità giuridica, delle associazioni (anche di quelle senza personalità giuridica), nonché delle società. Sono esclusi dalla disciplina in questione: lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (art. 1 d.lgs. 231/2001). La responsabilità dell'ente si realizza qualora un soggetto che si trova in posizione apicale (o solo in taluni casi anche in posizione subordinata)⁴ nel proprio contesto organizzativo, commetta uno dei reati indicati negli artt. 24 ss. del d.lgs. 231/2001⁵, sempre che gli illeciti vengano

² La letteratura sul tema è davvero vastissima. Tra i diversi contributi, senza pretesa di esaustività, qui si segnalano: AA. VV., *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, a cura di G. Garuti, Padova 2002; AA. VV., *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, a cura di F. Palazzo, Padova 2003; AA.VV., *Responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse. Atti del Convegno di Roma 20 novembre – 1° dicembre 2001*, in CP 2003; E. Amodio, *Prevenzione del rischio penale di impresa e modelli integrati di responsabilità degli enti*, in CP 2005, 320 ss.; A. Bassi – T. E. Epidendio, *Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelari*, Milano 2006; F. Cerqua, *La responsabilità da reato degli enti. Modelli di organizzazione, gestione e controllo e strategie per non incorrere nelle sanzioni*, Matelica 2006; G. Cocco, *L'illecito degli enti dipendente da reato ed il ruolo dei modelli di prevenzione*, in RIDPP 2004, 90 ss.; G. de Vero, *Struttura e natura giuridica dell'illecito di ente collettivo dipendente da reato. Luci ed ombre nell'attuazione della delega legislativa*, RIDPP 2001, 1151 ss.; P. Ferrua, *La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni (II). Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni*, in DPP 2001, 1479 ss.; A. Fiorella – G. Lancellotti, *La responsabilità dell'impresa per i fatti di reato*, Torino 2004; AA. VV., *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche*, a cura di A. Giarda, E. M. Mancuso, G. Spangher, G. Varraso, Milano 2007; R. Guerrini, *La responsabilità da reato degli enti*, Milano 2006; G. Lattanzi, *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano 2005; A. Manna, *La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: il punto di vista del penalista*, in CP 2003, 1101 ss.; G. Marinucci, "Societas puniri potest": uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee, in RIDPP 2002, 1201 ss.; C. E. Paliero, *Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: da ora in poi, societas delinquere (et puniri) potest*, in CGiur 2001, 845 ss.; M. Pelissero, *Responsabilità degli enti*, in F. Antolisei, *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*¹³, a cura di C. F. Grosso, Milano 2014, vol. II, 685 s. G. Ruggiero, *Capacità penale e responsabilità degli enti. Una rivisitazione della teoria dei soggetti nel diritto penale*, Torino 2004; E. Scaroina, *Societas delinquere potest. Il problema del gruppo di imprese*, Milano 2006; AA. VV., *Diritto processuale penale*¹⁰, *La procedura in tema di responsabilità "parapenale" degli enti*, a cura di M. Chiavario, Torino 2023, 1069 ss.

³ Recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300».

⁴ In questi specifici casi, si ha responsabilità dell'ente qualora la commissione del reato derivi da inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (art. 7 d.lgs. 231/2001).

⁵ Per completezza si riportano i molteplici gruppi di reati-presupposto, indicati nel decreto in parola: «Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture» (art. 24); «Delitti informatici e trattamento illecito di dati» (art. 24 bis); «Delitti di criminalità organizzata» (art. 24 ter); «Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità,

compiuti nell'«interesse» o a «vantaggio» dell'ente stesso (art. 5, d.lgs. 231/2001). Pertanto, l'accertamento dell'illecito del soggetto collettivo trae la propria origine da fatti commessi da persone fisiche, che ricoprono determinati ruoli di rappresentanza, di direzione generale, di responsabilità in una unità organizzativa dell'ente, oppure che siano amministratori "di fatto". L'argomento rivela quindi una certa complessità, tenendo conto che le regole del procedimento nei confronti degli enti, pur in presenza di una legislazione speciale *ad hoc*, si affiancano a quelle "ordinarie" contenute nel codice di rito, in quanto compatibili (art. 34 d.lgs. n. 231/2001)⁶.

In un più recente passato, con l'emanazione della l. 27 settembre 2021, n. 134⁷, il Parlamento ha delegato il Governo ad attuare una riforma organica della giustizia

corruzione e abuso d'ufficio» (art. 25); «Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento» (art. 25 *bis*); «Delitti contro l'industria e il commercio» (art. 25 *bis.1*); «Reati societari» (art. 25 *ter*); «Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico» (art. 25 *quater*); «Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili» (art. 25 *quater.1*); «Delitti contro la personalità individuale» (art. 25 *quinquies*); «Abusi di mercato» (art. 25 *sexies*); «Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro» (art. 25 *septies*); «Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio» (art. 25 *octies*); «Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori» (art. 25 *octies.1*); «Delitti in materia di violazione del diritto d'autore» (art. 25 *novies*); «Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria» (art. 25 *decies*); «Reati ambientali» (art. 25 *undecies*); «Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare» (art. 25 *duodecies*); «Razzismo e xenofobia» (art. 25 *terdecies*); «Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati» (art. 25 *quaterdecies*); «Reati tributari» (art. 25 *quinquiesdecies*); «Contrabbando» (art. 25 *sexiesdecies*); «Delitti contro il patrimonio culturale» (art. 25 *septiesdecies*); «Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici» (art. 25 *duodevicies*); infine l'art. 26 disciplina le ipotesi di punibilità nei casi di delitti tentati.

⁶ Torna alla mente la previsione contenuta nella l. delega 29 settembre 2000, n. 300 con cui il Governo era stato delegato all'emanazione della disciplina sulla responsabilità degli enti. In quel testo normativo è infatti presente quale criterio direttivo: «prevedere, che le sanzioni amministrative a carico degli enti sono applicate dal giudice competente a conoscere del reato e che per il procedimento di accertamento della responsabilità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale, assicurando l'effettiva partecipazione e difesa degli enti nelle diverse fasi del procedimento penale» (cfr. art. 11 co. 13 lett. g). Inoltre, pare utile sottolineare che per quanto la qualificazione formale della responsabilità venga definita come "amministrativa" i suoi effetti sanzionatori di matrice prettamente punitiva ne accentuano un carattere preventivo e repressivo. Le disposizioni in parola hanno una quindi connotazione "sostanzialmente penale", con conseguenziale applicazione delle garanzie stabilite dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo per i processi penali (sul punto, v. C. eur. 4.3.2014, Grande Stevens c. Italia, in www.hudoc.echr.coe.int).

⁷ Recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari».

penale, con il deliberato fine di renderla maggiormente efficiente. La riforma si è realizzata tramite il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150⁸ (c.d. “modello Cartabia”), che ha introdotto diverse innovazioni all’interno del codice di rito, incidenti su svariati e molto peculiari aspetti del processo penale⁹. Pare quindi che, nelle intenzioni del legislatore, la riforma sia indirizzata a dare una “nuova linfa” al processo penale¹⁰.

È tuttavia possibile notare come la riforma in questione abbia trascurato un intervento mirato ad armonizzare la disciplina del procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato con quella “ordinaria”. Il difetto di coordinamento

⁸ Contenente l’«Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari».

⁹ A titolo esemplificativo e sintetizzando al massimo, sotto un profilo processuale, la riforma Cartabia ha introdotto un nuovo rinvio pregiudiziale alla Cassazione per decidere sulla competenza territoriale; si è occupata delle indagini preliminari (dall’iscrizione nel registro delle notizie di reato fino agli epiloghi), della disciplina dell’udienza preliminare, di introdurre una nuova udienza predibattimentale, di modificare alcuni aspetti dei procedimenti speciali, di stabilire nuove regole per le impugnazioni (es. mandato a impugnare – richiesto, in alcune ipotesi, a pena di inammissibilità –, improcedibilità dell’impugnazione), del processo penale telematico, ecc. In dottrina, v. AA. VV. “*Riforma Cartabia*” e rito penale. *La legge delega tra impegni europei e scelte valoriali*, a cura di A. Marandola, Padova 2022; AA.VV., *Commenti alla legge n. 134 del 2021 e ai decreti legislativi delegati. Nuovi limiti temporali per l’accertamento penale. Fra prescrizione del reato e improseguibilità dell’azione penale*, a cura di R. E. Kostoris e R. Orlandi, vol. I, Torino 2022; AA. VV., *Commenti alla legge n.134 del 2021 e ai decreti legislativi delegati. Riassetto della penalità, razionalizzazione del procedimento di primo grado, giustizia riparativa*, a cura di E. M. Catalano, R. E. Kostoris e R. Orlandi, vol. II, Torino 2023; AA. VV., *Commenti alla legge n.134 del 2021 e ai decreti legislativi delegati. L’ennesima riforma delle impugnazioni fra aspettative deluse e profili controversi*, a cura di M. Bargis e H. Belluta, vol. III, Torino 2023; AA.VV., *La riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, a cura di D. Castronuovo, M. Donini, E. M. Mancuso, G. Varraso, Padova 2023; AA. VV., *La riforma Cartabia, Riflessioni sulla legge delega n. 134 del 2021. Atti della Tavola rotonda del 21 aprile 2022*, a cura di F. S. Cassibba, L. Foffani, G. Garuti, Torino 2023; AA. VV., *Riforma Cartabia. Diritto penale. Giustizia riparativa. Processo penale, in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134*, a cura di L. Eusebi, A. Marandola, M. Pelissero, DPP 2023; V. De Gioia – S. Grassi, *La responsabilità degli enti ex D.L.vo 23/2021 dopo la riforma Cartabia*, Piacenza 2023. Si segnalano, inoltre: AA. VV., *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale, Il procedimento penale tra efficienza, digitalizzazione e garanzie partecipative*, vol. I, a cura di M. Caianello, M. Gialuz e S. Quattrocolo, Torino 2024; AA. VV., *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale, Nuove dinamiche del procedimento penale*, vol. II, a cura di T. Bene, M. Bontempelli e L. Lupária Donati, Torino 2024; AA. VV., *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale, Le modifiche al sistema sanzionatorio penale*, vol. III, a cura R. Bartoli, G. L. Gatta e V. Manes, Torino 2024; AA. VV., *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale, La disciplina organica della giustizia riparativa*, vol. IV, a cura A. Ceretti, G. Mannozi e C. Mazzucato, Torino 2024.

¹⁰ Il che pare intravedersi da una lettura d’insieme della «Relazione illustrativa al decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 recante delega al governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», in SP 2022, *passim*.

collide con l'espresso rinvio che il d.lgs. 231/2001 opera nei riguardi del codice di procedura penale e, comunque, disattende la chiara prescrizione contenuta nella l. delega 27 settembre 2021, n. 134 (art. 1 co. 3), che impegna il legislatore delegato a rendere omogenea anche la disciplina contenuta nella legislazione speciale pur non direttamente investita dalla riforma¹¹. Al di là della mancanza di armonizzazione tra la disciplina "ordinaria" e quella riguardante gli enti, è possibile notare come nella riforma in parola, eccezion fatta per un circoscritto intervento in tema di procedimento per decreto¹² ed un coinvolgimento degli enti nei programmi di giustizia riparativa¹³, non sia affatto contenuta alcuna altra espressa previsione che riguardi il processo alle persone giuridiche, facendo così sorgere il dubbio che non si sia trattato di una "dimenticanza", quanto di una specifica volontà di occuparsi del solo processo riguardante le persone fisiche¹⁴. Ciò non significa, però, che la stessa riforma Cartabia non abbia comunque avuto dei "riverberi" sul rito riguardante gli enti.

1.1. Nel valutare i riflessi della riforma Cartabia sul "microsistema 231", giova

¹¹ La norma in questione ha infatti esplicitamente previsto, secondo un chiaro criterio di armonizzazione normativa, l'adozione di uno o più decreti legislativi per la «formulazione e la collocazione delle norme del codice penale, del codice di procedura penale, delle norme di attuazione del codice di procedura penale e delle disposizioni contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie».

¹² Attraverso l'art. 68 co. 1 d.lgs. 160/2022 si è proceduto ad una modifica dell'art. 64 d.lgs. 231/2001 nel quale è previsto che il pubblico ministero che ritenga di applicare la sola sanzione pecuniaria potrà richiedere al giudice per le indagini preliminari l'emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura, entro un anno (non più sei mesi) dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'art. 55 e previa trasmissione del fascicolo.

¹³ Di questo argomento si dirà *infra*, § 2.

¹⁴ In argomento, F. Marzullo, *La riforma Cartabia: un'occasione perduta per "incidere" su alcuni profili applicativi più controversi del microsistema della responsabilità amministrativa degli enti, di cui al d.lgs. 231 del 2001*, in *SP* 2023, 39, secondo cui la volontà del legislatore di non incidere sul corpus normativo riguardante il procedimento degli enti potrebbe evincersi anche dal fatto che lo schema di decreto legislativo n. 150 del 2022 ha tra gli obiettivi quello di uniformarsi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Detto Piano ha imposto, per l'accesso ai fondi europei, l'obiettivo della riduzione del 25% della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio entro il 2026, riferendosi però unicamente al processo penale tradizionale, avente ad oggetto l'accertamento dei reati riguardanti le sole persone fisiche.

anzitutto menzionare un mancato coordinamento tra le norme codicistiche e quelle del processo *de societate* in materia di iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 Cpp. Invero, questa parte della novella ha modificato il concetto stesso di *notitia criminis*, definendola come la rappresentazione di un fatto determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice (art. 335 co. 1 Cpp). E ciò, inevitabilmente, incide sul momento a partire dal quale la notizia stessa viene iscritta (apertura delle indagini). Pare quindi sostenibile che il legislatore non abbia voluto effettuare un'operazione eminentemente definitoria, quanto, piuttosto, prevenire una irragionevole durata delle indagini, indicando con maggior precisione il momento a partire dal quale esse iniziano.

Nel procedimento a carico degli enti, è possibile ravvisare una disciplina omologa a quella dell'iscrizione della notizia di reato, che ha però una diversa denominazione: si tratta della «annotazione dell'illecito amministrativo» (art. 55 d.lgs. 231/2001), che ha la stessa funzione dell'iscrizione nel procedimento alle persone fisiche e confluisce nel medesimo registro di cui all'art. 335 Cpp. L'iscrizione avviene sempre a cura del pubblico ministero che si occuperà di annotare la notizia del presunto illecito amministrativo, insieme ad altri dati, quali gli elementi identificativi dell'ente e, ove possibile, le generalità del legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito (art. 55 co. 1 d.lgs. 231/2001).

La riforma Cartabia, tuttavia, non prevede un'espressa applicazione della “nuova” disciplina dell'«iscrizione» di cui all'art. 335 Cpp anche alla «annotazione» dell'illecito amministrativo derivante da reato a carico degli enti. Nel valutare in via interpretativa una possibile applicazione della disciplina dell'iscrizione al procedimento riguardante gli enti occorrerebbe, *in primis*, interrogarsi sull'obbligatorietà o meno dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato da parte dell'organo dell'azione. Tenendo in debito conto il principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.) potrebbe sostenersi che il pubblico ministero, una volta appresa la notizia di reato sarebbe, in un certo senso, “tenuto” ad iscriverla, e ciò sia qualora si tratti di accertare un reato asseritamente commesso da persone fisiche, sia per un probabile illecito amministrativo derivante da reato riguardante gli enti¹⁵. Il problema appena accennato, preesistente alla riforma Cartabia, è comunque di carattere generale, perché riguarda senza dubbio, in primo luogo, il processo penale “ordinario”. In ogni

¹⁵ C. Parodi, *Il controllo giurisdizionale sulle iscrizioni*, in AA. VV., *La riforma del sistema penale Commento al d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. Riforma Cartabia), in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134*, a cura di A. Bassi e C. Parodi, Milano 2022, 92 ss.

caso, dal tenore letterale del riformato art. 335 Cpp sembra invero intravedersi una discrezionalità “vincolata” del pubblico ministero nell’iscrivere la notizia di reato; anzi, parrebbe sussistere una sorta di “doppio vincolo” del requirente. Il primo riguarda la qualificazione della notizia suscettibile d’iscrizione: deve trattarsi di un fatto «determinato», quindi delimitato entro precisi termini¹⁶ e «non inverosimile», quindi attendibile, credibile¹⁷, riconducibile a una fattispecie incriminatrice. Il secondo “vincolo” attiene alla necessità di dover iscrivere la notizia che abbia i requisiti stabiliti dal legislatore, appena indicati: l’*incipit* dell’art. 335 Cpp pare inequivoco, non a caso è utilizzato il verbo iscrivere nel modo indicativo e al tempo presente «Il pubblico ministero iscrive immediatamente (...)». L’indicativo è il modo verbale della certezza e della obiettività e, in particolare, si utilizza il presente indicativo per descrivere un evento che si determina sempre, in modo naturale, indipendentemente dalle circostanze¹⁸. Potrebbe quindi sostenersi che una volta appresa la notizia di uno specifico e determinato fatto illecito, il pubblico ministero dovrà provvedere all’iscrizione¹⁹. La considerazione trova ulteriore riscontro testuale nel potere riconosciuto al giudice che procede di operare un controllo, nei riguardi del pubblico ministero, su impulso dell’interessato, per effettuare un accertamento della tempestività dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato (art. 335 *quater* Cpp, introdotto con la riforma in questione). Nonostante la diversità ontologica dei due procedimenti – e la conseguente differenza sul piano definitorio – si ritiene che i due atti (iscrizione e annotazione) abbiano una identica *ratio*, pertanto non pare sussistano ragioni ostative alla applicazione della disciplina del codice di rito, così riformata, al procedimento agli enti. Diversamente si creerebbe una intollerabile compressione dei principi costituzionali, che presuppongono una parificazione di trattamento in situazioni simili, con conseguente violazione dell’art. 3 Cost.

Nell’ottica di individuare ulteriori riflessi della c.d. riforma Cartabia sul processo agli enti, occorrerebbe menzionare l’art. 344 *bis* Cpp, di recente introduzione, che disciplina l’improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del

¹⁶ Cfr. voce *determinato*, in loZingarelli2013, *Vocabolario della lingua italiana*¹³ di N. Zingarelli, Bologna 2013, 658.

¹⁷ Cfr., voce *inverosimile*, in loZingarelli2013, cit., 1186.

¹⁸ G. Carofiglio, *L’arte del dubbio*, Palermo 2007, 64 s.

¹⁹ Secondo F. Vergine, *L’iscrizione della notizia di reato nel registro: ordine del PM e adempimenti di segreteria. L’incipit investigativo nel “nuovo” assetto normativo*, in DPP 2024, 516, il periodo investigativo deve decorrere dall’ordine di iscrizione del pubblico ministero e non dalla sua formale annotazione nel registro delle notizie di reato, con ricorso all’istituto della retrodatazione anche per i casi di distonia temporale tra provvedimento del requirente e sua esecuzione da parte della segreteria.

giudizio di impugnazione. Il legislatore ha voluto introdurre un meccanismo di valutazione del “tempo delle impugnazioni”, secondo un criterio di ragionevolezza della loro durata, determinando un «segmento temporale» superato il quale il procedimento si dovrà arrestare con una sentenza di improcedibilità dell’azione penale²⁰. Già prima della riforma Cartabia, la disciplina riguardante la prescrizione (sostanziale) della responsabilità amministrativa degli enti presentava profonde diversità rispetto a quella dei reati riguardanti le persone fisiche²¹. Divergenze, queste, rimaste immutate anche dopo l’emanazione della legge delega del 2021.

Ci si chiede allora se la disciplina dell’improcedibilità possa essere o meno applicabile anche ai processi riguardanti le persone giuridiche. La risposta all’interrogativo non è riscontrabile nella «Relazione illustrativa» al d.lgs. 134/2021, nella quale non è presente alcun riferimento alla possibilità di applicare la disciplina *de qua* al processo riguardante gli enti. Un interessante spunto potrebbe tuttavia cogliersi nella «Relazione» redatta dall’Ufficio del Massimario della Cassazione, in cui si sostiene che una lettura costituzionalmente orientata potrebbe far propendere per l’estensione della disciplina contenuta all’art. 344 *bis* Cpp anche ai procedimenti per accertare l’illecito degli enti, con la conseguenza che, ove il giudizio non possa essere proseguito, a causa del superamento dei termini di legge, dovrebbe cessare anche il processo a carico dell’ente, in quanto il riferimento all’ «azione penale» contenuto nella nuova norma codicistica ha voluto introdurre, *lato sensu*, un’ipotesi impeditiva

²⁰ L’improcedibilità opera soltanto nei casi di mancata definizione del procedimento di appello entro due anni, oppure di legittimità entro un anno e si applica qualora non sia intervenuta la prescrizione “sostanziale” (del reato), che inizia a decorrere secondo la “tradizionale” previsione dell’art. 158 Cp e che oggi cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado (*ex art. 161 bis* Cp, coevo nella genesi all’art. 344 *bis* Cpp). Il legislatore della riforma ha quindi individuato un segmento temporale parallelo al “tempo del reato” che ha inizio con il deposito della sentenza di primo grado e, precisamente, il novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’art. 544 Cpp come eventualmente prorogato ai sensi dell’art. 154 NAttCpp – e cessa con il maturare del termine di definizione del giudizio di impugnazione sopra indicato.

²¹ Sul punto v. C. Santoriello, *Tempo e durata del processo agli enti fra prescrizione e improcedibilità*, in *Riv231* 2022, 25 ss., il quale affronta le problematiche connesse alle modifiche in tema di improcedibilità del rito penale nei confronti delle persone fisiche introdotte con la l. 134/2021 ed i rapporti tra tale riforma e la disciplina in tema di prescrizione presenti nel d.lgs. 231/2001. Dopo una disamina dei profili di differenza tra la disciplina della prescrizione presente nel d.lgs. 231/2001 e quella operante nel processo nei confronti delle persone fisiche, si conclude nel senso di non ritenere applicabile l’art. 344 *bis* Cpp al giudizio *de societate*. Tuttavia, la dottrina maggioritaria propende per la soluzione opposta, si rinvia, anche per riferimenti, alle considerazioni di L. G. Velani, *La riforma Cartabia irrompe nello statuto delle garanzie riservate all’ente: l’estensione della “prescrizione processuale” ex art. 344 bis c.p.p. al processo 231*, in *Riv231* 2022, 123 ss., secondo cui la nuova causa d’improcedibilità di cui all’art. 344 *bis* Cpp è applicabile anche al processo agli enti, in base a disposizioni di rango costituzionale e sovranazionale.

di perseguibilità del giudizio²².

Una tematica che per alcuni aspetti è connessa a quella appena accennata, a causa della sua influenza sul “tempo dell’illecito”, riguarda la contestazione dell’illecito amministrativo, ai sensi dell’art. 59 d.lgs. 231/2001. L’atto in questione produce infatti l’effetto di interrompere il periodo di prescrizione quinquennale dell’illecito presuntivamente commesso dall’ente. Questo aspetto meglio si tratterà *infra*, nel successivo §.

Non bisogna poi trascurare ulteriori questioni irrisolte – rimaste tali anche dopo i recenti interventi normativi – che riguardano l’applicabilità di alcuni istituti “ordinari” al rito previsto per gli enti. Basti pensare alla disciplina riguardante la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 *bis* Cp, che come è noto è stata modificata dal d.lgs. 150/2022 (art. 1 co. 1 lett. c n.1). Il legislatore della riforma ha segnatamente emendato i presupposti applicativi dell’istituto, escludendo la punibilità di condotte ritenute di “tenue disvalore”, quindi di minima offensività, qualora esse vengano punite con pena detentiva «non superiore nel minimo a due anni». Prima della riforma la disciplina trovava applicazione per quei reati punibili con pena detentiva «non superiore nel massimo a cinque anni», con il che si è creato un significativo ampliamento dell’ambito operativo della particolare tenuità²³. Il legislatore della riforma Cartabia avrebbe potuto cogliere l’occasione per fare chiarezza sull’applicabilità di questa disciplina agli enti, ma ciò non è avvenuto. La Cassazione, dal canto suo, nel contesto precedente all’innovazione in parola, ha statuito che in queste ipotesi, indipendentemente dall’applicabilità dell’istituto alla persona fisica, il giudice deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio il reato fu commesso. L’accertamento *de quo*, volto a verificare la responsabilità, non può prescindere da una opportuna verifica della

²² Cfr. «Relazione su novità normativa, La legge 27 settembre 2021, n. 134. Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, n. 60/2021», a cura dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di cassazione, in *D&G* 5.11.2021, 47.

²³ Nella «Relazione su attività normativa “La riforma Cartabia”», del 5 gennaio 2023, n. 2, in *SP* 2023, a cura dell’Ufficio del Massimario della Cassazione, è dato leggersi che la riforma, intervenendo sul presupposto *quoad poenam* di applicabilità dell’esimente, prospetta un significativo ampliamento del raggio di azione dell’art. 131 *bis* Cp, indipendentemente dall’entità del massimo edittale della pena detentiva, introducendo un nuovo e diverso criterio di riferimento, basato unicamente sul minimo di pena, che meglio riflette il possibile minore disvalore delle fattispecie delittuose nella loro modalità di realizzazione concreta. Si pensi al furto aggravato *ex art.* 625 co. 1 Cp (punito con la reclusione da due a sei anni), alla ricettazione *ex art.* 648, co. 1, Cp (punita con la reclusione da due a otto anni) o alla falsità materiale del pubblico ufficiale in atti pubblici, *ex art.* 476 Cp (punita con la reclusione da uno a sei anni).

sussistenza in concreto del fatto reato, in quanto l'applicazione dell'art. 131 bis Cp non esclude la responsabilità dell'ente, in via astratta, ma la stessa deve essere accertata effettivamente in concreto; non potendosi utilizzare, allo scopo, automaticamente la decisione di applicazione della particolare tenuità del fatto, emessa nei confronti della persona fisica²⁴. Una parte della dottrina ritiene invece che la non punibilità per tenuità del fatto possa essere applicata anche ai soggetti collettivi, valorizzando le dichiarate finalità deflattive e di economia processuale, cui si ispira l'istituto in parola introdotto dal d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28²⁵. In ogni caso, sarebbe auspicabile un intervento normativo che valga a chiarire definitivamente la possibilità di applicare o meno la disciplina della particolare tenuità agli enti²⁶.

2. Con l'entrata in vigore del d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31²⁷ (c.d. "decreto correttivo della riforma Cartabia") il legislatore delegato ha introdotto una serie di norme con funzione integrativa e modificativa della recente riforma del sistema penale. Per quanto qui di nostro interesse, la novella ha inciso anche sul d.lgs. 231/2001, interpolando l'art. 59 co. 1, il quale prevede, nella sua formulazione aggiornata, che

²⁴ Cass. 28.2.2018 n. 9072, in *Riv231* 2018; in termini analoghi si segnala Cass. 23.1.2019 n. 11518, in www.italgiure.giustizia.it, in cui la Corte ha anche illustrato due differenti soluzioni interpretative: la prima si fonda sul tenore letterale dell'art. 8 d.lgs. 232/2001 e propende per l'esclusione della responsabilità dell'ente, poiché tale disposizione non considera espressamente le cause di non punibilità (quale quella prevista dall'art. 131 bis Cp) tra le ipotesi che la lascerebbero sussistere. La seconda, invece, ritiene non ragionevole il fatto che l'ente non sia esente da responsabilità nelle ipotesi, indicate dall'art. 8, lett. b, di estinzione del reato per cause diverse dall'amnistia e non anche quando il reato sia accertato ma non punibile, come nei casi stabiliti dall'art. 131 bis Cp, la cui applicazione comporta conseguenze anche pregiudizievoli quali l'iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale e l'effetto di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso nel giudizio civile o amministrativo di danno ai sensi dell'art. 651 bis Cpp. Nella giurisprudenza di legittimità successiva si continua a registrare – in maniera ancor più accentuata – una contrarietà all'estensione dell'istituto in questione agli enti. Si rinvia a Cass.15.3.2019 n. 11518, in *Riv231* 2019; nonché Cass.15.1.2020 n.1420, con nota di F. Furia, *La Cassazione ribadisce che l'art. 131-bis c.p. non esclude la responsabilità da reato degli enti*, in *SP*, 19.2.2020.

²⁵ V. D'Acquarone, *Tenuità del fatto: brevi riflessioni sulla posizione dell'ente*, in *Riv231*, 2016, 143 ss.

²⁶ Cfr. C. Piergallini, *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità degli enti*, in *DPP* 2019, 543.

²⁷ Contenente «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», in *Gazz. Uff., Serie Gen.*, 20 marzo 2024, n. 67, 1 ss. Per un commento "a caldo", v. M. Gialuz, *Osservazioni sui correttivi alla riforma Cartabia tra rettifiche condivisibili, qualche occasione perduta e alcune sbavature*, in *SP* 2024, 1 ss. Per una ulteriore disamina sulle materie interessate e sulle modifiche apportate dal d. lgs. 31/2024, v. G. Spangher, *Il correttivo alla riforma Cartabia apre la "partita" delle garanzie*, in *GD* 2024 (13), 8. V. pure L. Kalb, *Riforma del processo penale*, in *DPP* 2024, 440, nonché il contributo di L. Agostino, *Le prime correzioni alla "riforma Cartabia": il d.lgs. 31/2024 tra interventi di "microchirurgia" e alcune modifiche di più ampio respiro*, in www.lalegislazionepenale.eu, 15.5.2024.

quando il pubblico ministero non dispone l'archiviazione «contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'art. 407 bis del codice di procedura penale»²⁸. La modifica in parola costituisce un intervento di armonizzazione normativa tra il procedimento "ordinario" e quello nei riguardi delle persone giuridiche.

Il nuovo art. 407 bis Cpp era già stato introdotto dalla c.d. riforma Cartabia all'interno del codice di rito ed è rubricato «Inizio dell'azione penale. Forme e termini». La *ratio* della nuova norma si pone in una logica di coerente continuità con la scelta di ridurre i tempi del procedimento penale, snellendolo ulteriormente. Segnatamente, si è cercato di disciplinare e monitorare in maniera congrua i tempi relativi all'esercizio dell'azione (o, comunque, anche l'inerzia del pubblico ministero), tenendo in debito conto il criterio della «gravità del reato», nonché quello della «complessità delle indagini preliminari»²⁹.

La stessa riforma Cartabia, inoltre, ha modificato l'art. 405 Cpp, operando un collegamento con il nuovo art. 407 bis Cpp. A seguito delle interpolazioni, l'art. 407 bis co. 1 Cpp pare inquadrabile come un'evoluzione del "vecchio" art. 405 Cpp. Ed invero, l'art. 407 bis Cpp, non soltanto ha la stessa rubrica ma ripropone l'intero co. 1 dell'art. 405 Cpp nella sua precedente formulazione, eccezion fatta per un rinvio, prima non previsto, al Titolo V-bis del Libro VI del codice di rito, quindi alla sospensione del procedimento con messa alla prova³⁰. In sostanza, il legislatore ha abrogato il co. 1 dell'art. 405 Cpp ma di fatto lo ha inserito nel nuovo art. 407 bis Cpp, creando un'unica norma nella quale si rimarca l'alternativa obbligata, a discrezione del requirente, tra esercizio dell'azione penale e archiviazione, stabilendo i limiti³¹ entro cui la scelta deve

²⁸ La precedente formulazione dell'art. 59 co. 1 d.lgs. 231/2001 prevedeva invece il rinvio al "vecchio" art. 405 Cpp.

²⁹ I due criteri sono contenuti nell'art. 9 co. 1 lett. e della l. delega n. 134/2021.

³⁰ La sospensione del procedimento con messa alla prova è una modalità di estinzione del reato introdotta con l. 28 aprile 2014, n.67. La richiesta di sospensione avviene durante la celebrazione del giudizio e può essere effettuata entro i termini previsti dall'art. 464 bis Cpp. L'accoglimento della richiesta ha l'effetto di sospendere il processo, nel caso in cui ci sia una valutazione favorevole sul comportamento dell'interessato e sul rispetto, da parte di quest'ultimo, delle condizioni stabilite (esito positivo della messa alla prova), avrà l'ulteriore effetto di estinguere completamente il reato. Sulla diversa, ma per alcuni aspetti "contigua", tematica delle «alternative alla detenzione» applicabili nella successiva fase esecutiva, v., diffusamente, L. Scomparin, *Le alternative alla detenzione*, in AA. VV., *Giustizia penale e servizi sociali*, a cura di G. Neppi Modona, D. Petrini, L. Scomparin, Bari 2009, 286 ss.

³¹ Il pubblico ministero esercita l'azione penale o richiede l'archiviazione entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui all'art. 405 co. 2 Cpp, o, se ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, entro tre mesi dalla scadenza dei termini di cui all'art. 415 bis co. 3 e co. 4 Cpp. Il termine è di nove mesi nei casi di cui all'art. 407 co. 2 Cpp (cfr. art. 407 bis, co. 2 Cpp).

essere compiuta. Quanto all'elenco degli atti imputativi, presente nell'art. 407 bis Cpp – che oggi riguardano espressamente anche il procedimento agli enti –, viene fatta indicazione, come in passato, oltre che delle ordinarie forme di richiesta di rinvio a giudizio, anche dell'esercizio dell'azione penale in caso di riti alternativi, quali: l'applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudizio direttissimo, il procedimento per decreto penale di condanna. Costituisce una vera innovazione, invece, come poco sopra accennato, il caso della sospensione del procedimento con messa alla prova³². Nel contesto precedente alla riforma del 2024, si registrava una pluralità di vedute sulla possibilità di applicare o meno la disciplina in questione agli enti. Secondo alcuni orientamenti dottrinali la normativa avrebbe potuto trovare applicazione nei riguardi degli enti³³, sempre che gli stessi fossero dotati, al momento della commissione del fatto-reato, di un modello di organizzazione e a condizione che lo stesso non risultasse di “mera facciata” (*rectius*, un «involucro burocratico-cartolare, manifestamente inadeguato e ineffettivo»). Lo scopo della messa alla prova – ancora secondo la tesi in discorso – sarebbe consistito, poi, nella eliminazione delle carenze organizzative che hanno agevolato la commissione del reato, da ottenere anche attraverso forme pervasive di controllo, specie nella fase di attuazione ed implementazione del modello³⁴. Del resto, sotto un profilo più generale, se al verificarsi del fatto-reato, dopo il superamento della messa alla prova, si fosse impedita l'applicazione di una sanzione per la persona fisica, analogo trattamento si sarebbe dovuto riservare anche all'ente nel cui interesse il reato è stato commesso³⁵.

³² Per una panoramica su dottrina e giurisprudenza con riguardo alla possibilità di applicare, nel processo penale che si celebra nei confronti delle persone giuridiche, l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, v. G. Garuti – C. Trabace, *La messa alla prova nel processo penale agli enti: lo stato dell'arte*, in *Riv231* 2022, 9 ss.

³³ Secondo una impostazione teorica la messa alla prova si sarebbe potuta applicare agli enti indipendentemente da una espressa previsione normativa, in forza del “principio di sussidiarietà” contenuto nell'art. 34 d.lgs. 231/2001: v. M. Riccardi – M. Chilosi, *La messa alla prova nel processo “231”: quali prospettive per la diversione dell'ente?*, in *DPenCont* 2017, 51 ss.; *contra*: G. Fidelbo – R. A. Ruggiero, *Procedimento a carico degli enti e messa alla prova: un possibile itinerario*, in *RespAmmSocEnti* 2016, 4, secondo i quali sarebbe stato invece necessario un esplicito intervento normativo.

³⁴ Così, C. Piergallini, *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità degli enti*, cit., 533.

³⁵ In questi termini, ancora, C. Piergallini, *op. cit.*, 530 ss.; D. Vispo, *Il procedimento a carico degli enti: quali alternative alla punizione?*, in www.lalegislazionepenale.eu, 25 novembre 2019; G. Varraso, *Autonomia del sistema sanzionatorio a carico dell'ente nel d.lgs. 231/2001 e non punibilità dell'imputato nel reato presupposto*, in *RespAmmSocEnti* 2020, 20 ss.; nonché, di recente, G. Caneschi, *Presente e futuro della messa alla prova nel processo de societate*, in *LeSoc* 2024, 87, secondo la quale, il tema dell'ampliamento delle cause di non punibilità non può essere estraneo ad un sottosistema, quale quello della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, nel cui ambito ampio spazio è riconosciuto alla valorizzazione delle risposte alternative alla punizione. Si pensi, a titolo esemplificativo, all'art. 17 d.lgs. n. 231/2001 che prevede

Ancora nel periodo antecedente alla riforma del 2024, una parte della giurisprudenza di merito, almeno in “prima battuta”, si era orientata nel senso di escludere l’applicabilità della messa alla prova agli enti, concentrandosi essenzialmente sui canoni di legalità, sul rilievo che l’istituto fosse stato creato per le sole persone fisiche e sulle differenze ontologiche tra i due accertamenti (“ordinario” e *de societate*) in cui la *diversion* stessa avrebbe dovuto trovare realizzazione³⁶.

In un periodo ancor più recente, cioè qualche mese prima dell’entrata in vigore dei c.d. correttivi alla Cartabia, sono state investite della questione le Sezioni Unite, le quali hanno negato l’applicabilità dell’istituto della messa alla prova alle persone giuridiche³⁷. Segnatamente, secondo il Collegio la responsabilità amministrativa da reato riguardante gli enti rientra in un *tertium genus* – diverso da quello penale; al contrario, la messa alla prova deve ricondursi ad un «trattamento sanzionatorio penale». Per tali ragioni, deve ritenersi che l’istituto della messa alla prova non possa essere applicato agli enti, a ciò ostando, *in primis*, il principio della riserva di legge di cui all’art. 25 co. 2 Cost. L’introduzione attraverso provvedimenti giurisdizionali di un “trattamento sanzionatorio” (cioè la messa alla prova) ad una categoria di soggetti (gli enti) non esplicitamente contemplati dall’ordinamento quali destinatari di esso, in relazione a categorie di illeciti non espressamente previsti dalla legge penale, si pone in contrasto con il principio di legalità della pena. Corollario di tale principio è quello della riserva di legge, che si traduce nell’ulteriore principio secondo cui «nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso». Inoltre, ancora secondo le S.U., la responsabilità amministrativa degli enti per un fatto integrante reato mutua dal sistema penale solo le garanzie che lo assistono (al contrario della messa alla prova vigente nell’ambito del sistema penale), che non può tradursi in un trattamento sanzionatorio non previsto dalla legge e che, seppur

l’inapplicabilità delle sanzioni interdittive là dove, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l’ente abbia risarcito integralmente il danno ed abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero quando abbia eliminato le carenze organizzative che hanno agevolato la commissione del fatto.

³⁶ Ci si riferisce a T. Milano 27.3.2017, in www.giurisprudenzapenale.com, 27.8.2017, secondo cui la messa alla prova non potrebbe essere applicata agli enti per l’assenza di una previsione normativa, in caso contrario si violerebbe il principio della riserva di legge e quello di tassatività. Secondo il G.i.p. Bologna 10.12.2020, in www.giurisprudenzapenale.com, 14.12.2020, la messa alla prova non sarebbe applicabile all’ente a causa di una precisa scelta del legislatore, che ha previsto l’applicazione dell’istituto alle sole persone fisiche, diversamente si rischierebbe di introdurre per via giurisprudenziale un nuovo istituto, del quale lo stesso giudice sarebbe chiamato a declinare i presupposti sostanziali e processuali. Inoltre, si segnala T. Spoleto 21.4.2021, in *DPP* 2022, 245 ss., secondo cui la messa alla prova non sarebbe applicabile agli enti, in quanto l’istituto in parola è rivolto alle persone fisiche e non è compatibile con la fisionomia e con i fini del processo penale agli enti.

³⁷ Cass. S.U. 6.4.2023, n. 14840, in *CEDCass.*, n. 284273.

invocato dall'ente, comporterebbe la scrittura *ex novo* da parte del giudice del suo ambito di applicazione, di tempi, contenuti e modalità compatibili, con evidente violazione del principio di cui all'art. 25 co. 2 Cost., demandando al giudice la "descrizione" e la modulazione della sanzione e, ancor prima, la determinazione delle ipotesi a cui essa consegue. In definitiva, le S.U. hanno affermato il seguente principio di diritto: «l'istituto dell'ammissione alla prova (art. 168-bis c.p.) non trova applicazione con riferimento agli enti di cui al d. lgs. n. 231 del 2001». Nonostante la pronuncia in parola, si segnala una giurisprudenza di merito ad essa successiva che – sempre prima dell'intervento novellistico del 2024 – si è discostata da quanto stabilito dalla Corte nella sua massima composizione, ritenendo applicabile la messa alla prova agli enti³⁸.

Sullo "speculare" versante della giustizia riparativa, invece, già nella «Relazione» al decreto attuativo della precedente riforma Cartabia, è chiaramente previsto che, ai fini della disciplina organica della giustizia riparativa, la persona indicata come «autore dell'offesa» può essere sia una persona fisica, sia un ente con o senza personalità giuridica, ciò anche in virtù dell'estensione all'ente delle disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 231/2001. Perseguendo l'intento di attuare la «vocazione organica» della riforma e tenendo conto dei criteri direttivi prescritti dal legislatore delegante, consistenti nel divieto di preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità – si legge nella stessa «Relazione» – è necessario rendere fruibili i programmi di giustizia riparativa anche agli enti nei casi di responsabilità amministrativa da reato di cui al d.lgs. 231/2001³⁹. Inoltre, occorre tener conto del dato secondo cui le condotte riparatorie non sono estranee al procedimento riguardante gli enti, almeno con riguardo alle ipotesi in cui l'ente abbia commesso l'illecito, ricoprendo così le vesti di "autore" del reato. Già nel contesto precedente alla riforma veniva (e viene tutt'ora) concessa agli enti la possibilità di evitare l'applicazione di sanzioni interdittive – che hanno una forte carica afflittiva – rimediando alle conseguenze del reato, sempre che le condotte riparatorie siano state eseguite prima dell'apertura del dibattimento di primo grado (cfr. artt. 17 e 65 d.lgs. 231/2001). Da un'analisi complessiva della riforma Cartabia potrebbe

³⁸ Ci si riferisce a T. Bari 15.6.2023, in www.giurisprudenzapenale.com, 15.6.2023; nonché a T. Perugia 7.2.2024, in www.giurisprudenzapenale.com, 8.2.2024. In argomento, v. C. Santoriello – R. Sodano, *Quando la prassi non si arrende alle Sezioni Unite: per i giudici di merito le società vanno "messe alla prova"*, in *Riv231* 2024, 1 ss.

³⁹ Cfr. «Relazione illustrativa al decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134», cit., 366.

sostenersi che gli enti abbiano possibilità di essere inseriti nel “nuovo” circuito di giustizia riparativa non soltanto come presunti autori – con una disciplina di maggior favore rispetto a quella tradizionale, azionabile in ogni stato e grado (art. 44 d.lgs. 150/2022) – ma anche sotto altre vesti. Si è poco sopra accennato che la «Relazione illustrativa», impiegando una terminologia di provenienza sovranazionale⁴⁰, considera applicabile la disciplina organica della giustizia riparativa agli enti, secondo una equiparazione dei diritti e delle garanzie di questi ultimi a quelli dell'imputato. Particolarmente interessante è l'equiparazione tra l'ente e la persona offesa: è previsto che i diritti e le facoltà attribuite alla «vittima» del reato sono riconosciuti anche al «soggetto giuridico offeso» dal reato (art. 42 co. 2 d.lgs. 150/2022). Vi è poi un ulteriore inserimento degli enti (e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato) quali partecipanti nei programmi di giustizia riparativa, indicati come «soggetti appartenenti alla comunità» (art. 45 d.lgs. 150/2022). È pur vero che un adattamento, *sic et simpliciter*, degli enti alle forme di giustizia riparativa non sembra essere così agevole, specie quando sia proprio l'ente a ricoprire la veste di soggetto passivo della condotta delittuosa⁴¹.

Si è sopra accennato⁴² che l'atto di contestazione dell'illecito amministrativo è idoneo ad interrompere la prescrizione dell'illecito stesso. La tematica ha suscitato il vivo interesse degli studiosi che si sono interrogati, a più riprese, su possibili soluzioni interpretative, riguardanti l'operatività dell'interruzione. In specie, la dottrina si è domandata se l'interruzione operi qualora la contestazione venga effettuata dall'organo dell'azione entro cinque anni dalla consumazione del reato presupposto, oppure entro cinque anni dal precedente atto interruttivo (*id est*: la richiesta di misura cautelare interdittiva da parte del pubblico ministero), ovvero è necessario che nel medesimo termine sia anche portato a conoscenza dell'ente⁴³. Sul punto la giurisprudenza è divisa e ciò consiglierebbe un intervento da parte del legislatore,

⁴⁰ Con l'espressione «autore del reato», la cui terminologia è utilizzata nella dir. 2012/29/UE, si indica sia una persona che è stata condannata per un reato, sia una persona indagata o imputata prima dell'eventuale dichiarazione di responsabilità o della condanna e fa salva la presunzione d'innocenza (v. considerando n. 12).

⁴¹ In questi termini: D. Fondaroli, *Giustizia riparativa e d.lgs. 231/2001 secondo la Riforma Cartabia*, in *Riv231* 2023, 117 ss.

⁴² Nel precedente §.

⁴³ Tra i diversi contributi sul tema si segnalano: L. Santangelo, *L'interruzione della prescrizione nel processo a carico dell'ente a norma del d.lgs. 231/2001: rileva la data della notifica – e non del mero deposito – della contestazione dell'illecito amministrativo*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 27 aprile 2015; S. Beltrani, *La responsabilità dell'ente da reato prescritto*, in *Riv231* 2016, 245; R. Scaroina, *La società al cospetto del tempo: il regime della prescrizione dell'illecito amministrativo dipendente da reato nel d.lgs. n. 231 del 2001*, in *CP* 2013, 2108 ss.; A. Salvatore, *L'interruzione della prescrizione nel sistema del d.lgs. 231/2001*, in *Riv231* 2009, 129 ss.

posto che le recenti riforme nulla hanno previsto al riguardo. In particolare, secondo un primo orientamento l'interruzione della prescrizione deve essere regolata dalle norme del codice civile, il quale prevede, all'art. 2943, che l'interruzione della prescrizione si perfezioni soltanto con la notifica dell'atto introduttivo del giudizio⁴⁴. Un opposto e prevalente orientamento ritiene invece che la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'ente sia atto non recettizio. L'efficacia dell'atto *de quo* prescinde, quindi, dalla notifica alle parti e interrompe, per il solo fatto della sua emissione, la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio⁴⁵.

3. Allo scopo di uniformare la disciplina della conclusione dell'udienza preliminare celebratasi per gli enti a quella "ordinaria", il c.d. "decreto correttivo alla riforma Cartabia" n. 31/2024 ha previsto una modifica all'art. 61 co. 1, primo periodo, del d.lgs. 231/2001. Secondo la precedente disciplina quando gli elementi acquisiti «risulta[va]no insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente», il giudice avrebbe potuto pronunciare sentenza di non luogo a procedere. Il decreto correttivo ha sostituito la precedente formulazione, poco sopra richiamata, con la seguente: «non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna dell'ente».

La precedente riforma Cartabia, dal canto suo, aveva già previsto questa formula proscioglitrice, interpolando il codice di rito sia in tema di archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408 co. 1 Cpp); sia in tema di provvedimenti a conclusione dell'udienza predibattimentale nei procedimenti a citazione diretta (art. 554 *ter* co.1, secondo periodo, Cpp); sia, chiaramente – per quanto qui di nostro interesse –, in tema di sentenza di non luogo a procedere a seguito di udienza preliminare (art. 425 co. 3 Cpp). In ogni caso, prima dell'emanazione del decreto correttivo, era possibile notare un difetto di coordinamento tra la disciplina codicistica e quella speciale, facendo sorgere il dubbio all'interprete che si potesse trattare di una

⁴⁴ Cass. 7.7.2016 n. 28299, in *Riv231* 2016; nonché Cass. 30.4.2015, n. 18257, in *www.dejure.it*.

⁴⁵ Cass. 9.4.2019 n. 30634, in *www.italgiuregiustizia.it*; Cass. 13.9.2018 n.7123, in *www.italgiuregiustizia.it*; Cass. 24.9.2018 n. 41012, in *www.italgiuregiustizia.it*; Cass. sez. 21.12. 2015, n. 50102, in *www.edicolaprofessionale.com*; Cass. 20.3.2012 n.10822, in *PPG* 2019. Sul contrasto creatosi, in dottrina, v. C. Santoriello, *L'interruzione della prescrizione nel sistema del d.lgs. 231/2001*, in *www.giurisprudenzapenale.com*, 2018 (10), 1 ss.; nonché F. P. Modugno, *La Cassazione ritorna sul tema delle modalità interruttive della prescrizione per l'illecito amministrativo dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001: tensioni interpretative tra natura penale ed amministrativa della responsabilità ex d.lgs. 231/2001 e perimetro di attuazione della legge delega*, in *www.giurisprudenzapenale.com*, 2019 (7-8), 1 ss.

mera “svista” del legislatore. Si registrava infatti una chiara difformità tra la disciplina prevista per l’udienza preliminare delle persone fisiche e quella degli enti.

3.1. La dottrina aveva enucleato due possibili soluzioni per cercare di colmare la lacuna normativa. Una prima strada percorribile consisteva nell’estendere anche all’udienza preliminare a carico degli enti lo stesso parametro decisorio del nuovo art. 425 Cpp, posto che l’art. 34 d.lgs. 231/2001 prevede di osservare, nel procedimento nei confronti degli enti, le norme del codice di procedura penale, qualora compatibili. Venivano comunque riconosciuti i limiti di questa soluzione: si sarebbe trattato di un rimedio da adottare caso per caso, nel singolo procedimento, senza garantire una regolamentazione omogenea e uniforme. Un altro rimedio consisteva, invece, nel considerare tacitamente abrogata la regola di giudizio dettata dall’art. 61 del d.lgs. n. 231/2001, per effetto dell’intervenuta riforma dell’art. 425 Cpp⁴⁶.

La giurisprudenza di merito, prima del “limitato” intervento operato con il correttivo del 2024, ha inteso comunque applicare in via analogica la disciplina codicistica al procedimento nei confronti degli enti, sciogliendo così i dubbi sull’applicabilità o meno dell’istituto del processo “ordinario” al c.d. “rito 231”. Ci si intende riferire, in particolare, a una pronuncia del G.u.p. di Milano⁴⁷, recentemente investito di una questione di legittimità costituzionale, in relazione all’art. 61 d.lgs. 231/2001. La decisione in parola si segnala non soltanto perché è intervenuta nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della riforma Cartabia e l’entrata in vigore del suo “correttivo”, ma soprattutto perché figura come la prima ad essersi occupata nel panorama giurisprudenziale della “nuova” regola di giudizio dell’udienza preliminare nei confronti degli enti.

Il giudice meneghino ha premesso che, effettivamente, per come sostenuto dalla difesa, a fronte della modifica dell’art. 425 co. 3 Cpp, il disposto dell’art. 61 d.lgs. n. 231/2001 non avesse, al tempo, subito alcuna modificazione. Secondo la decisione in questione era quindi dato cogliere una concreta discrasia tra le due regole di giudizio dettate per l’imputato persona fisica e per l’imputato persona giuridica⁴⁸. Nel rigettare

⁴⁶ F. Marzullo, *op. cit.*, 65.

⁴⁷ Cfr. G.u.p. Milano 15.2.2023, in www.studiolegale.leggitalia.it.

⁴⁸ La discrasia legislativa, ad avviso del difensore, «forse originata da una imperdonabile svista del legislatore», appariva di «radicale irragionevolezza» e «capace di sollevare dubbi di illegittimità costituzionale dell’art. 61 d.lgs. n. 231/2001». La regola di giudizio differenziata, come risultava dal precedente assetto normativo, non avrebbe trovato alcuna giustificazione logica, o sistematica, tanto che lo stesso legislatore, nel coniare il testo originario del d.lgs. n. 231/2001 – ancora secondo la difesa – aveva ritenuto pacificamente di equiparare il canone

l'eccezione di costituzionalità per infondatezza, il decidente ha richiamato un orientamento della giurisprudenza di legittimità che sostanzialmente, ancor prima della riforma Cartabia, aveva già indicato al giudice dell'udienza preliminare i criteri per la non perseguibilità del processo verso la fase dibattimentale, secondo i canoni poi previsti proprio dalla "nuova" formulazione dell'art. 425 Cpp, con la riforma del 2021.

L'orientamento formatosi in sede di legittimità aveva previsto, fin dal 2015, la possibilità che il giudice dell'udienza preliminare verificasse, ai fini del rinvio a giudizio, «che la piattaforma degli elementi conoscitivi, costituiti dalle prove già raccolte e da quelle che potranno essere verosimilmente acquisite nello sviluppo processuale – secondo una valutazione prognostica ispirata a ragionevolezza – sia munita di una consistenza tale da far ritenere probabile la condanna e da dimostrare, pertanto, l'effettiva, seppure potenziale, utilità del passaggio alla fase dibattimentale»⁴⁹. Si tratta quindi di una impostazione protesa a riconoscere al giudice dell'udienza preliminare una «duplice natura», sia processuale che di merito.

La giurisprudenza sopra richiamata non sembra discostarsi molto dagli intenti del legislatore delegato del 2001, costituendone semmai un'evoluzione. Ed invero, già nella «Relazione ministeriale al d.lgs. n. 231/2001», con riguardo all'art. 61, per il procedimento riguardante gli enti, veniva accolto il principio contenuto nell'art. 425 Cpp, secondo cui all'esistenza della prova di "non colpevolezza" viene equiparata la mancanza della prova di "responsabilità", nel senso che se il pubblico ministero non ha adempiuto all'onere di dimostrare l'esistenza di elementi idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente, il giudice, ferma la possibilità di indicare ulteriori indagini o di procedere all'attività di integrazione probatoria, è tenuto a pronunciare la sentenza di non luogo a procedere. Conseguentemente, il giudice disporrà il rinvio a giudizio dell'ente quando gli elementi forniti dal pubblico ministero a sostegno della richiesta e le prove eventualmente acquisite nel corso dell'udienza preliminare dimostrino la necessità del dibattimento⁵⁰.

decisorio degli artt. 425 Cpp e 61 d.lgs. 231/2001. Il pubblico ministero, dal canto suo, concludeva per il rigetto dell'eccezione di costituzionalità, esortando il giudice ad emanare una «decisione ortopedica e costituzionalmente orientata della disposizione».

⁴⁹ Così, testualmente, Cass. 4.6.2017 n. 32023, Vesce, in *www.italgiure.giustizia.it*; conformi: Cass. 14.9.2016 n. 2516, Belotti, in *CEDCass*, n. 269009; Cass. 24.2.2016, n. 17385, Tali e altri, in *CEDCass*, n. 267074; Cass. 13.10.2015 n. 17951, Barone ed altri, in *CEDCass*, n. 267310; Cass. 29.9.2015 n. 3726, Digaetano, in *CEDCass* n. 266132; Cass. 11.11.2015 n. 48928, Fascetto, in *CEDCass*, n. 265478. La prima decisione della giurisprudenza di legittimità ad aver "inaugurato" questo nuovo arresto è Cass. 30.4.2015 n. 33763, Quintavalle, in *CEDCass*, n. 264427.

⁵⁰ «Relazione ministeriale al D.lgs. n. 231/2001», in *www.osservatorio-231.it*, § 18 - *Indagini preliminari e udienza*

Da una panoramica della nuova fisionomia dell'udienza preliminare potrebbe sostenersi che la "rimodulata" sfera di attribuzioni del G.u.p., con riguardo ai suoi poteri proscioglitori, persegue una chiara logica deflattiva del carico dibattimentale, consentendo così, nella fase dell'udienza preliminare, al decidente di operare un'analisi sulla perseguibilità o meno del procedimento. Il che comporta che vengano effettuate delle valutazioni sul "merito" della vicenda – sia pure allo stato degli atti – che "anticipano" quelle del giudice della fase successiva, utilizzando, quindi, lo stesso criterio impiegato per gli epiloghi delle indagini preliminari. Il che sembra cogliersi anche nella «Relazione» alla riforma Cartabia (sul punto riguardante l'art. 425 Cpp), in cui è dato leggersi che, per attuare il criterio direttivo contenuto nella lettera *m* della legge delega, «si è ritenuto necessario sostituire la nuova regola di giudizio sia alla più generale categoria della "inidoneità a sostenere l'accusa in giudizio", sia alle figure specifiche della "insufficienza" e della "contraddittorietà" degli elementi raccolti. Ciò in quanto l'eventuale sopravvivenza di queste ultime, oltre a poter ingenerare dubbi di conformità con il criterio di delega, avrebbe creato un non giustificabile disallineamento rispetto alla regola di giudizio in tema di archiviazione»⁵¹. La «Relazione» in questione non contiene, però, alcun riferimento alla necessità di dover procedere ad un allineamento normativo, tra la disciplina dell'udienza preliminare del "rito 231" e quella "ordinaria".

Allineamento, questo, che come sopra accennato si è cercato di effettuare con il c.d. correttivo alla riforma Cartabia del 2024, il quale ha interpolato l'art. 61 del d.lgs. 231/2001. In dottrina, sul punto, si è efficacemente sostenuto come non paia avere alcun senso aggiungere la nuova regola di giudizio alla vecchia, presentandosi altrimenti il rischio di creare confusione. La tesi in discorso suggerisce invece di sostituire la nuova regola – «ovvero quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna» – alla vecchia («o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente») ⁵². Questa "erronea giustapposizione" della nuova regola rispetto alla precedente risulta essere una vera e propria criticità, in quanto foriera di possibili fraintendimenti che la stessa Commissione giustizia del Senato, voleva

preliminare.

⁵¹ «Relazione illustrativa al decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134», cit., 108.

⁵² M. Gialuz, *Osservazioni sui correttivi alla riforma Cartabia*, cit., § 2.3; in senso pienamente adesivo: v. «Relazione su novità normativa Decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 (cd. "correttivo Cartabia")», a cura dell'Ufficio del Massimario della cassazione, in *SP* 2024, 48.

scongiurare. In sede di parere favorevole, con osservazioni, reso sullo schema di correttivo alla riforma Cartabia, la Commissione in discorso aveva invitato il Governo ad eliminare dal proposto art. 61 le parole relative alla vecchia formula («...risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente») e a sostituirle con la nuova regola («...non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna»)⁵³. Il parere della Commissione era totalmente in linea con quello espresso dal C.S.M., che aveva a sua volta auspicato una rimodulazione del testo normativo⁵⁴. In sede di approvazione definitiva del testo del d.lgs. n. 31/2024, il legislatore delegato pare aver recepito, sia pure in parte, i rilievi della Commissione giustizia: nella lett. b dell'art. 7 ha infine riformulato la modifica all'art. 61 co. 1 d.lgs. n. 231/2001 inserendovi (soltanto) la richiamata nuova regola di giudizio di cui all'art. 425 co. 3 Cpp, con integrale sostituzione della precedente.

3.2 È noto come, in via generale, l'udienza preliminare costituisca il primo momento di verifica giurisdizionale, in pieno contraddittorio, della correttezza e della fondatezza dell'imputazione formulata dal pubblico ministero. La c.d. udienza filtro⁵⁵, anche nel procedimento riguardante le persone giuridiche, ha una duplice

⁵³ Cfr. il parere approvato dalla II Commissione permanente (Giustizia) del Senato sull'atto del Governo n. 102 nella seduta del 15.2.2024: «La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni: [...] 3) all'art. 7, comma 1, lett. b), valuti il Governo, al fine di coordinare l'art. 61 del decreto legislativo n. 231 del 2001 con la nuova regola di giudizio prevista per la sentenza di non luogo a procedere di cui all'art. 425, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dal decreto legislativo n. 150 del 2022, di apportare la seguente modificazione: le parole: "risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente" sono sostituite dalle seguenti: "non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna"». Così, Senato della Repubblica, II Commissione permanente, XIX Legislatura, 125^a seduta, «Resoconto sommario» del 15.2.2024, n. 125, in www.senato.it.

⁵⁴ C.S.M., «Parere sul testo del decreto legislativo, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 16 novembre 2023, concernente: "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"», che aveva auspicato «una riformulazione dell'intervento correttivo la quale, in un'ottica di maggiore aderenza al principio di delega, riconduca il vaglio operato dal G.U.P. ai sensi del citato art. 61 sui binari di quello operato nell'ambito del rito cd. ordinario, facendo coincidere, per entrambi, la medesima regola di giudizio riferita alla "ragionevole previsione di condanna"» (in www.csm.it, 7.2.2024, 25).

⁵⁵ Per tale definizione: A. Molari, *L'udienza preliminare*, in AA.VV., *Manuale di procedura penale*⁷, a cura di M. Pisani, A. Molari, V. Perchinunno, P. Corso, A. Gaito, G. Spangher, Bologna 2006, 375, secondo il quale l'udienza preliminare è un «filtro destinato a bloccare le accuse infondate, le quali sarebbero state archiviate se il p.m., valutando correttamente i risultati delle indagini preliminari, avesse scelto questa strada anziché esercitare l'azione penale».

inclinazione, risultando *in primis* preordinata, in prospettiva garantista, a consentire alla difesa di confutare i contenuti della richiesta di rinvio giudizio formulata dall'organo dell'accusa, nonché, a scopo deflattivo, ad evitare la celebrazione del giudizio dibattimentale, quando il processo può essere definito in via anticipata tramite l'accesso ai riti speciali, che potranno poi determinare la conclusione del processo a carico degli enti, alla stregua dei casi disciplinati in via ordinaria dal codice di rito, sia pure con i dovuti adattamenti (cfr. artt. 62, 63 e 64 del d.lgs. 231/2001).

Il procedimento riguardante gli enti potrà pure "arrestarsi" in udienza preliminare, con una sentenza di non luogo a procedere, anche nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste, oppure – come sopra accennato – quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna dell'ente (cfr. art. 61 del d.lgs. 231/2001, modificato dal "decreto correttivo alla Cartabia"). Si registra quindi un "cambio di rotta" volto a ridisegnare i poteri proscioglitori del giudice nei casi dubbi, sia con riguardo all'udienza preliminare del rito ordinario sia, oggi, con riferimento all'udienza preliminare riguardante gli enti. Pare allora lecito chiedersi quando possa verificarsi una situazione processuale che consenta al giudice di valutare che, sulla base delle risultanze presenti nel suo patrimonio conoscitivo, allo stato degli atti, non possa formularsi una "ragionevole prognosi" circa la condanna dell'ente. Invero, il significato da attribuire alla disposizione deve tener conto della decisa variazione prospettica perseguita dal legislatore.

Il criterio della «ragionevole previsione di condanna» proietta, infatti – come sopra accennato – il giudice verso un'anticipazione del giudizio di responsabilità e di punibilità del soggetto sottoposto all'accertamento, conducendo inevitabilmente l'interprete a confrontarsi anche con la regola dell'«oltre ogni ragionevole dubbio», stabilita dall'art. 533 co. 1 Cpp⁵⁶. Pertanto, ai fini della pronuncia assolutoria, la ragionevolezza del dubbio idoneo a demolire la tesi accusatoria va ricondotta – secondo l'indirizzo interpretativo ormai univocamente condiviso in dottrina e in giurisprudenza – alla possibilità di formulare un'ipotesi alternativa non solo prospettabile in astratto, ma dotata di concretezza probatoria e plausibilità logica. In parole diverse: il dubbio può essere definito "ragionevole" solo se, da un lato, è connotato da un sufficiente grado di credibilità razionale e, dall'altro, trova un

⁵⁶ In questi termini, G. Della Monica, *Il filtro della ragionevole previsione di condanna*, in www.archiviopenale.it, 6.6.2023, 13 ss.

concreto riscontro, pur senza la necessità di raggiungere una prova piena, nelle risultanze dell'attività istruttoria⁵⁷. In presenza di "ragionevoli dubbi" sulla tesi accusatoria il procedimento potrà quindi arrestarsi in udienza preliminare con una sentenza di non luogo a procedere. Le considerazioni che precedono sono totalmente estendibili anche al procedimento riguardante gli enti, tenendo conto della *voluntas legis* ormai indirizzata a rendere il procedimento – o quanto meno l'udienza preliminare – riguardante la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche sempre più uniforme al modello codicistico.

4. Dopo i primi anni di sostanziale riluttanza circa la sua applicazione nelle aule di giustizia, la disciplina riguardante la responsabilità delle persone giuridiche si è poi dimostrata nel corso del tempo un utile strumento – abbastanza ricorrente nella prassi giudiziaria – indirizzato, in specie, al contrasto della c.d. criminalità di impresa⁵⁸. Emerge, inoltre, una densa stratificazione normativa, che anche di recente ha cercato di allargare sempre più il novero dei reati-presupposto⁵⁹. Il legislatore ha creato dei "nuovi" illeciti amministrativi dipendenti da reato di ampia portata, il cui accertamento si svolge nel contesto di procedimenti sostanzialmente inquisitori, che risultano molto più rapidi e meno garantisti e che puniscono il rischio astratto di danno con severe sanzioni definite solo formalmente amministrative.

Tra i tanti spunti che la materia offre, appare interessante – nei limiti del presente lavoro – quanto meno richiamare le vistose incongruenze rispetto alla disciplina codicistica. Su questo versante, al di là di quanto già riferito *supra*, non può sottacersi

⁵⁷ Tra i contributi sul «ragionevole dubbio», si segnalano: C. Conti, *Al di là del ragionevole dubbio*, in AA. VV., *Novità su impugnazioni penali e regole di giudizio*, a cura di A. Scalfati, Milano 2006, 101 e di G. Ubertis, *Fatto, prova e verità (alla luce del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio)*, in *Crim* 2009, 324. Secondo la giurisprudenza di legittimità il «dubbio ragionevole» è riconducibile alla sussistenza di «ipotesi alternative all'accusa dotate di apprezzabile verosimiglianza e razionalità», non rilevando, a tal fine, «eventualità solo remote, astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle risultanze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e dell'ordinaria razionalità umana» (così, Cass. 18.11.2020, n. 8863, in *CEDCass*, n. 280605; Cass. 21.5.2008, n. 31456, in *CP* 2009, 1840).

⁵⁸ La dottrina ha inteso chiarire che le c.d. «imprese criminali» sono da intendersi non già come imprese «intrinsecamente illecite» ma quali organizzazioni in cui potrebbero maturare le condizioni per la commissione di un reato: S. Renzetti, *La responsabilità degli enti per corruzione e infiltrazioni criminali negli appalti*, in AA. VV., *Corruzione e infiltrazioni criminali negli appalti pubblici. Strumenti di prevenzione e contrasto*, a cura di L. Scomparin, Milano 2016, 163.

⁵⁹ Basta una semplice lettura delle note di aggiornamento agli artt. del d.lgs. 231/2001 per individuare le diverse modifiche intervenute negli anni, cfr. www.normattiva.it.

come nonostante le varie riforme intervenute, il microsistema della responsabilità degli enti non appaia ancora totalmente in linea con le garanzie dettate dall'ordinamento per l'accertamento penale. Basti pensare alle fattispecie di reato imputabili ai soggetti posti al vertice dell'organizzazione dell'ente, che determinano la responsabilità amministrativa se il reato è commesso nell'«interesse» o a «vantaggio» dell'ente stesso, profilandosi così un aberrante scenario “quasi-civilistico” di responsabilità per fatto altrui, che prescinde da qualsiasi colpa dell'organizzazione collettiva e che si pone in forte contrasto con i principi, a caratura costituzionale, della personalità della responsabilità penale e della presunzione di non colpevolezza⁶⁰. Per porre rimedio a queste problematiche la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che l'ente risponde per un fatto proprio, *rectius* per una articolata fattispecie che non si esaurisce nel reato commesso dal soggetto in posizione apicale, ma implica una «colpa organizzativa» dell'ente.

La soluzione, in effetti, costituisce una forzatura che non trova riscontro normativo nel d.lgs. 231/2001, il quale non prevede in alcun modo un simile illecito colposo⁶¹. Così operando si crea un'inversione probatoria, estranea al sistema processuale, perché non è l'organo dell'accusa – titolare dell'azione penale – a dover provare una colpa organizzativa, ma è l'ente, quindi il soggetto accusato, a dover provarne l'assenza, con evidente violazione dell'art. 27 co. 2 Cost. Sarebbe allora auspicabile, in prospettiva *de iure condendo*, che il legislatore procedesse ad una modifica dell'art. 6, d.lgs. 231/2001, riscrivendone il suo contenuto. La modifica potrebbe essere attuata nel senso di dichiarare la responsabilità dell'ente per fatti commessi dai vertici soltanto qualora l'accusa riesca a provare che l'ente non ha adottato congrui modelli organizzativi per prevenire l'illecito, che la vigilanza sul funzionamento dei modelli non sia stata affidata ad un autonomo organo dell'ente, che vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organo apposito⁶².

Un ulteriore profilo problematico riguarda il regime probatorio, ove la difformità rispetto alla disciplina codicistica si presenta piuttosto marcata. Basti pensare alle

⁶⁰ Cfr. C. cost. 18.7.2014, n. 218, in www.giurcost.org, sulla cui scia viene in un certo senso a porsi Cass. 29.11.2019, n. 8785, Palmieri e altri, in www.italgiure.giustizia.it. Sul tema, di recente, v. R. Sabia, *Non c'è responsabilità (corporativa) senza colpa (di organizzazione). La Cassazione ribadisce la metodologia di accertamento delineata nel caso Impregilo bis*, in *GI* 2024, 413 ss.

⁶¹ L'art. 6 del decreto in questione indica quale elemento costitutivo della responsabilità dell'ente che il fatto illecito sia stato commesso nel suo interesse e/o a suo vantaggio, salvo che l'ente non provi di aver utilizzato tutti gli accorgimenti volti ad impedire l'illecito, in base ai modelli di organizzazione e gestione normativamente previsti.

⁶² Così, egregiamente, P. Ferrua, *Diritti umani e tutela degli enti nel processo*, in *DPP* 2016, 709 s.

incompatibilità a testimoniare di cui all'art. 44, d.lgs. 231/2001, che differiscono da quelle contenute nell'art. 197 Cpp. Secondo la disciplina in parola non può essere assunta come testimone la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo (art. 44, lett. a). Il che appare ragionevole: la persona in questione ha un interesse di segno contrario rispetto all'accertamento della responsabilità dell'ente. Sarebbe comunque auspicabile una modifica all'art. 44 del d.lgs. 231/2001: per garantire una tutela reale ed effettiva del diritto di difesa occorrerebbe l'espressa previsione di una incompatibilità a testimoniare di chi ricopriva il ruolo di rappresentante dell'ente nel periodo in cui l'illecito si sarebbe verificato, ma non anche nel corso del procedimento a carico dell'ente (perché ormai cessato dalla carica)⁶³. Diversamente si creerebbe un *monstrum* giuridico, una sorta di "testimone-imputato" – che poco avrebbe a che vedere con la figura del testimone assistito⁶⁴ – e che sarebbe obbligato a dire la verità, senza nascondere nulla di quanto è a sua conoscenza. Dovrebbe quindi necessariamente autoaccusarsi, con evidente violazione di tutti i fondamentali principi del giusto processo.

Le problematiche sopra succintamente descritte potrebbero sempre presentarsi nella casistica giudiziaria. Il processo contro gli enti è sì una *fictio iuris* che ha però lo scopo di accertare e poi – eventualmente – punire, con strumenti indiretti, coloro che altrimenti potrebbero agevolmente sottrarsi alle loro responsabilità, usando come "armatura" proprio la persona giuridica⁶⁵.

Occorre ulteriormente considerare che il processo al soggetto collettivo è quasi sempre coevo alla parallela celebrazione del processo alle persone fisiche. La disciplina di settore ne imporrebbe una riunione, che però non è sempre possibile (cfr. art. 38 d.lgs. 231/2001 e art. 12 Cpp). Di guisa che, fatta salva l'applicabilità del divieto del *ne*

⁶³ Autorevole dottrina propone invece l'applicazione dell'art. 198 co. 2 Cpp, cioè consentire una astensione del legale rappresentante su fatti dai quali potrebbe emergere una responsabilità dell'ente (P. Ferrua, *Diritti umani e tutela degli enti nel processo*, cit., 708; nonché P. Tonini – C. Conti, *Manuale di procedura penale*²⁴, cit., 980). Tuttavia, un giudice potrebbe anche non autorizzare il testimone ad omettere alcuni contenuti della propria deposizione, quindi ritenere di non applicare la disciplina di cui all'art. 198 co. 2 Cpp. In caso contrario, qualora fosse prevista, con una specifica disposizione normativa, l'incompatibilità a testimoniare di chi era rappresentante dell'ente solo al tempo di realizzazione dell'illecito (allora ma non ora), gli spazi di discrezionalità del giudicante sarebbero davvero molto ridotti.

⁶⁴ Perché sarebbe un testimone, per così dire "ordinario", che nemmeno avrebbe diritto all'assistenza del difensore.

⁶⁵ Tenendo ancora conto dei profili applicativi, non bisogna trascurare che le sanzioni previste per l'ente producono effetti nei confronti delle persone fisiche e comunque coinvolgono soggetti estranei all'amministrazione dell'ente stesso. Si pensi ai dipendenti di una società, ai suoi creditori, ad altre società che con essa – a vario titolo – hanno dei rapporti contrattuali.

*bis in idem*⁶⁶, non pare ammissibile che ci siano difformità tra i due accertamenti (penale e penale-amministrativo) sullo stesso fatto illecito, in quanto le regole processuali di entrambi devono rispettare i diritti e le garanzie previsti per l'imputato. E ciò sia in caso di riunione sia in caso di separazione dei procedimenti. Sul punto, la Corte europea dei diritti dell'uomo è stata limpida: non può trovare spazio la tendenza di delegare a «questi “nuovi” procedimenti amministrativi» la repressione di condotte che non possono essere perseguite con gli strumenti classici del Diritto penale e della Procedura penale. La repressione dei reati e la severità della pena implicano necessariamente il beneficio della tutela fornita dalle garanzie procedurali e materiali, sancite dagli articoli 6 e 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo⁶⁷.

4.1. Al di là delle problematiche già segnalate in precedenza – sia pure senza alcuna pretesa di completezza – si può ancora quantomeno accennare ad alcune questioni ulteriori, che da diversi anni impegnano dottrina e giurisprudenza⁶⁸. Nonostante, lo si è già *supra* riferito, nel procedimento a carico del soggetto collettivo si osservino le norme del Cpp in quanto compatibili (art. 34 d.lgs. 231/2001)⁶⁹, «le garanzie in concreto riconosciute all'ente risultano decisamente carenti, sfigurate nei loro tratti tipici»⁷⁰.

Basterà qui menzionare la tematica della costituzione di parte civile. La tesi prevalente porta, invero, a escludere che l'illecito amministrativo commesso dall'ente possa fondare una pretesa risarcitoria azionabile nel processo penale, anche alla luce del fatto che non esiste alcuna disposizione specifica sostanziale o processuale⁷¹ che la

⁶⁶ C. eur. 4.3.2014, Grande Stevens c. Italia, cit. secondo cui un procedimento penale non può essere aperto per gli stessi fatti oggetto di una decisione amministrativa definitivamente confermata dai tribunali e passata quindi in giudicato.

⁶⁷ Ancora, C. eur. 4.3.2014, Grande Stevens c. Italia, cit.

⁶⁸ Per altri problemi irrisolti, pure dopo il correttivo del 2024, si rinvia al contributo di L. Pellegrini – M. Cecchi, *Processo agli enti e d.lgs. 31/2024: un correttivo alla riforma Cartabia che dischiude problematiche di sistema*, in *SP*, 4.6.2024, 5 ss.

⁶⁹ Il successivo art. 35 prevede che ci sia una estensione delle garanzie dell'imputato all'ente, ancora, in quanto compatibili.

⁷⁰ Così, P. Ferrua, *Diritti umani e tutela degli enti nel processo*, cit., 706.

⁷¹ In argomento, *ex multis*, v. C. Santoriello, *La costituzione di parte civile nel processo contro gli enti collettivi: le decisioni della Cassazione e della Corte di Giustizia segnano un punto di approdo solo parziale?*, in *www.archiviopenale.it*, 2013, 1 ss.; F. Vignoli, *La controversa ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell'ente imputato*, in *Riv231* 2006, 19 ss.; G. Varraso, *L'“ostinato silenzio” del d.lgs. n. 231 del 2001 sulla costituzione di parte civile nei confronti dell'ente ha un suo “perché”*, in *CP* 2001, 2539; P. Balducci, *La Corte di Cassazione prende posizione sulla costituzione di parte civile nel processo a carico dell'ente*, in *RTrimDPenEc* 2011, 1121; L. Varanelli, *La Cassazione esclude l'ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti degli enti*, in

consenta. Si registra, tuttavia, un orientamento minoritario che ammette la costituzione di parte civile nel rito riguardante gli enti⁷²: la questione, in sostanza, si può considerare ancora aperta.

Nel procedimento cautelare riguardante gli enti, come è noto, il d.lgs. 231/2001 prevede un sistema di misure interdittive, che – di fatto – corrispondono agli strumenti utilizzati in sede sanzionatoria (art. 9 co. 2)⁷³, unitamente alla possibilità di applicare il sequestro preventivo e quello conservativo (artt. 53 e 54). Una peculiarità è riscontrabile nel procedimento di revoca e sostituzione delle misure cautelari, che si discosta, in punto revoca, da quanto previsto dall'art. 299 Cpp. Segnatamente, il giudice potrà procedere *ex officio* alla revoca qualora risultino mancanti le condizioni di applicabilità (art. 50 co. 1 d.lgs. 231/2001).

È possibile segnalare un altro profilo di differenza, riguardante l'archiviazione nel procedimento ordinario e quella relativa al procedimento nei confronti degli enti. L'art. 58 del d.lgs. 231/2001 prevede infatti che qualora il pubblico ministero non ritenga di dover provvedere alla contestazione dell'illecito, emetta decreto motivato di archiviazione e lo comunichi al procuratore generale presso la corte d'appello e che quest'ultimo, entro sei mesi dalla comunicazione, dopo aver svolto gli accertamenti indispensabili, può contestare l'illecito all'ente⁷⁴.

LS 2011, 571 ss.; G. Ariolli, *Inammissibile la costituzione di parte civile nel processo instaurato per l'accertamento della responsabilità da reato dell'ente*, in GP 2011, 257 ss.; F. Mucciarelli, *Il fatto illecito dell'ente e la costituzione di parte civile nel processo ex d.lgs. n. 231/2001*, in DPP 2011, 431 ss.; C. Santoriello, *La parte civile nel procedimento per la responsabilità degli enti*, in GI 2011, 1383 ss.; L. Pistorelli, *Inammissibile per la Corte di cassazione la costituzione di parte civile nei processi a carico degli enti*, in GI 2011, 1389 ss.; R. Bricchetti, *La persona giuridica non risponde del reato ma di un illecito inidoneo per il risarcimento*, in GD 2011 (9), 52 ss. Nella giurisprudenza di legittimità: Cass. 22.1.2011 n. 2251, in CP 2011, 2540 ss.; Cass. 23.1.2019, Alessandrini e altri, n. 8350, in www.italgiuregiustizia.it; da ultimo: Cass. 26.1.2024, Castellarin e altri, n. 3211, in www.italgiuregiustizia.it. In giurisprudenza di merito: T. Milano 9.3.2004, in RIDPP 2004, 1335 ss. L'orientamento è stato accolto anche dalla giurisprudenza sovranazionale, cfr. C.G. UE 12.7.2012, Giovanardi e altri, in www.eur-lex.europa.eu.

⁷² G.i.p. Milano 24.1.2008, in GD 2008 (11), 80; G.i.p. Milano 5.2.2008, in Riv231 2008; G.i.p. Milano 16.9.2010, in Riv231 2010; Ass. Taranto 4.10.206, in www.ius-giuffre.it.

⁷³ Tra le «sanzioni amministrative» sono previste, oltre alle sanzioni interdittive, anche le sanzioni pecuniarie, la confisca, la pubblicazione della sentenza (cfr. art. 9, d.lgs. 231/2001).

⁷⁴ Questa peculiare disciplina ha ingenerato dubbi di legittimità costituzionale in dottrina, con riferimento all'art. 112 Cost., per la chiara sottrazione della richiesta di archiviazione al controllo del giudice. Cfr. P. Ferrua, *Il processo penale contro gli enti: incoerenze e anomalie nelle regole di accertamento*, in AA. VV., *Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, a cura di G. Garuti, Padova 2002, 225, il quale si domanda se la fattispecie non costituisca una sorta di “progetto-pilota”, in un'ottica di attenuazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale; L. Iandolo Pisanelli, *Ipotesi di specialità nel procedimento di archiviazione: vincolo del giudicato cautelare e autonomia del pubblico ministero a confronto con il modello ordinario*, in DPP 2007, 1096 s.; G. Caneschi, *Le fragili garanzie dell'ente nella fase delle indagini preliminari*, in www.archiviopenale.it, 26.5.2022, 17.

Quanto ai procedimenti speciali si segnala che il legislatore ne ha circoscritto l'applicabilità ai casi in cui anche il giudizio nei riguardi della persona fisica possa essere definito con tale rito⁷⁵.

In ultimo, tra le difformità riscontrabili, giova segnalare quella riguardante gli epiloghi decisori del dibattimento ove, a differenza dell'art. 530 Cpp, è prevista quale unica formula assolutoria l'insussistenza dell'illecito. La mancata previsione della formula al «di là di ogni ragionevole dubbio», di cui all'art. 533 co. 1 Cpp, ha ingenerato diverse perplessità tra gli studiosi, che potrebbero essere dissipate tenendo conto che, salvo espresse eccezioni, la regola di giudizio è una sola: la prova oltre ogni ragionevole dubbio. Con «semplicità e chiarezza»⁷⁶ si potrebbe allora sostenere che nel procedimento nei riguardi degli enti a variare non è la regola di giudizio, ma l'oggetto della prova che dipende interamente dalla fattispecie legislativa. È questa che indica il tema, la proposizione che va provata sino all'ultima molecola da chiunque intenda affermarla⁷⁷.

In conclusione, sembra essere ancora lunga, e di non agevole percorribilità, la strada che condurrà verso una reale armonizzazione normativa tra il procedimento riguardante gli enti e quello riguardante le persone fisiche.

⁷⁵ L'applicazione della pena su richiesta dell'ente è inoltre ammissibile qualora per l'illecito amministrativo sia prevista la sola sanzione interdittiva (art. 63 co. 1). Qualora il giudice ritenga applicabile una sanzione interdittiva definitiva, invece, la richiesta di patteggiamento dovrà essere rigettata (art. 63 co. 3). Identica disciplina è prevista per il giudizio abbreviato, in tali ipotesi non ammissibile (art. 62 co. 4). La dottrina si è interrogata sui motivi della mancata inclusione del giudizio immediato e di quello direttissimo nel novero del "microsistema 231", domandandosi se ciò implichi una volontà del legislatore di escluderne l'applicabilità. Secondo un orientamento giurisprudenziale, tuttavia, il rito immediato e quello direttissimo non sarebbero da escludersi dal processo differenziato e il motivo della non menzione risiederebbe soltanto nel fatto che non occorre alcuna particolare specificazione per detti riti. Cfr. G.i.p. Milano 23.3.2004, in *GM* 2004, 3789; in dottrina: M. Ceresa-Gastaldo, *Procedura penale delle società*, Torino 2021, 219 s.; v. anche la ricostruzione di G. Fiorella, *Dall'individuo all'ente: sui limiti dell'osmosi nella "materia penale". A proposito della messa alla prova*, in www.archiviopenale.it, 16.5.2024, 13. In senso nettamente contrario: S. Gennai – A. Traversi, *La responsabilità degli enti. Per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Commento al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano 2001, 276.

⁷⁶ Riecheggia la celebre frase di K. R. Popper, *Conoscenza oggettiva. Un punto di vista evoluzionistico*, Roma 1975, 70, secondo cui «Dal mio punto di vista, mirare alla semplicità e alla chiarezza è un dovere morale degli intellettuali; la mancanza di chiarezza è un peccato e la pretenziosità è un delitto».

⁷⁷ Così, P. Ferrua, *Diritti umani e tutela degli enti nel processo*, cit., 709.